

CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, COMPRENSIVA DI FORNITURA DI RICAMBI, DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI TUFINO (NA).

CIG B85D08B665

oooooooooooooooooooo

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 importo di € 120.300,80 oltre IVA come da Legge

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) sede legale in P.zza Matteotti, 1 Napoli, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Alberto Boccalatte nato a Napoli il 22 maggio 1966 (C.F. BCCLRT66E22F839A) domiciliato per la carica presso la sede della società e di seguito nel presente atto denominato **Stazione Appaltante**;

E

N.I.T. Nuovi Impianti Tecnologici srl P.IVA e C.F. 05629551218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 765760, con sede legale in Massa di Somma (NA) alla via A. Gramsci 50, nella persona del legale rappresentante, Sig. Alessandro Ornito (C.F. RNTLSN79L17C495W) nato a Cercola (NA) il 17 Luglio 1979, domiciliato per la carica presso la sede della società e di seguito nel presente atto denominato **Appaltatore**;
Congiuntamente definite **Parti**;

PREMESSO

- che SAPNA, con atto del Collegio dei Sindaci del 18 agosto 2025, recante protocollo REPDETAU.R.0000120 del 3 settembre 2025, si determinava ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 l'affidamento, all'Appaltatore, del servizio di assistenza e manutenzione, comprensiva di fornitura di ricambi, del software di gestione dell'impianto di compostaggio di Tufino (NA), per un importo complessivo di € 120.300,80 oltre IVA come da Legge;
- che con prot. INPS_47598033 del 26 settembre 2025, la Stazione Appaltante riscontrava la regolarità contributiva dell'Appaltatore;
- che la Stazione Appaltante, ha interpellato il portale BDNA, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, del Ministero dell'Interno riscontrando che l'operatore economico è regolarmente iscritto alla whitelist della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dal 24.12.2024.
- che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo la verifica in ordine alla sussistenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023;

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Offerte Economiche dell'Appaltatore per l'assistenza software e per la fornitura di ricambi;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto e durata

- 1.1** La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, senza alcuna riserva, l'incarico di eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, comprensiva di fornitura di ricambi, del software di gestione dell'impianto di compostaggio di Tufino (NA) il tutto secondo quanto riportato nel Disciplinare di Tecnico;
- 1.2** La durata dell'appalto è fissata in trentasei (36) mesi, con validità ed efficacia ricognitiva per le attività già svolte, a partire dalla data di apposito verbale di inizio attività, redatto in contraddittorio con i direttori dell'esecuzione contrattuale.
- 1.3** L'eventuale cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell'appalto, dopo la stipulazione del contratto d'appalto comporterà lo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 40, comma 2, della Legge Regionale n. 14/2016. L'impresa aggiudicataria non avrà titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno. Al verificarsi di tali eventualità il Committente procederà alla liquidazione delle sole prestazioni già eseguite dall'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Art. 2 – Corrispettivo del contratto

- 2.1** L'importo complessivo del presente contratto è pari ad Euro di € 120.300,80 (centoventimilatrecento/80) di cui € 500 per oneri della sicurezza, oltre IVA come da Legge. Il presente contratto viene stipulato a misura sulla base dei seguenti prezzi unitari di cui alle offerte dell'Appaltatore richiamate nelle premesse del presente contratto ossia:
- Assistenza software per tutta la durata di 36 € 90.000,00;
 - Fornitura ricambi per tutta la durata di 36 mesi 29.800,80;
- 2.2** I prezzi, innanzi indicati, restano fissi ed invariabili e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detti prezzi devono intendersi comprensivi degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente contratto nel cui novero vanno ricompresi il trasporto, il posizionamento, l'installazione, il montaggio e il collaudo nonché tutte le spese per le attività accessorie. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ..

Art. 3 – Luoghi di Esecuzione, Penali e Garanzia Definitiva

- 3.1** Le prestazioni oggetto del presente contratto, sono espletate presso il seguente luogo di esecuzione:
- T.M.B. di Tufino (NA).
- 3.2** Per violazioni agli obblighi che l'Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto, la Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., provvederà ad applicare, nei confronti della stessa, una penale come previsto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs. 36/2023. e all'art. 11. PENALI, del Disciplinare Tecnico che qui si intende allegato-
- 3.4** L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui al comma 4, art. 53 del D. Lgs n. 36/2023 sotto forma di polizza fideiussoria, rilasciate dalla compagnia Bene Assicurazioni S.p.A.. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n.10056210003870 con un importo garantito pari ad Euro 6.015,04.
- 3.5** La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

3.6 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 4 – Contabilizzazione e Fatturazione

4.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate mensilmente, la contabilizzazione avverrà per il tramite di stati di avanzamento del servizio, redatti in contraddittorio, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dall'appaltatore.

Gli stati di avanzamento saranno utilizzati dal committente per l'emissione delle attestazioni di esecuzione delle prestazioni accertando in termini di quantità e qualità il servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione emette con cadenza mensile gli stati di avanzamento del servizio. I certificati di pagamento del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, trasmette il certificato di pagamento, autorizzando così il pagamento, ai sensi del comma 2. ai sensi dell'art. 27, dell'allegato II.14 al D. Lgs n. 36/2023. Tale pagamento viene eseguito, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs n. 36/2023, nel termine di trenta giorni decorrenti dal rilascio del predetto certificato di regolare esecuzione

4.2 Il pagamento è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

4.3 A far data dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.

Art. 5 – Subappalto

5.1 L'Appaltatore, ha dichiarato di voler subappaltare parte degli interventi in sito per attività di assistenza software (fino ad un massimo del 50%).

5.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazioni subappaltate che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 11 del presente contratto.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di servizi che si intende subappaltare.

5.3 Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5.4 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5.5 Pagamento diretto del subappaltatore

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguiti. A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al RUP e al DEC la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 119, comma 11 lett. a), del D. Lgs n. 36/2023, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

5.6 Nel caso di pagamento nei confronti dell'appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa

delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

5.7 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante tutti i sub contratti per l'esecuzione del presente contratto, prima della relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 119, comma 5, del Codice.

Art. 6 – Clausola Risolutiva Espressa

6.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nelle seguenti ipotesi:

- a) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- e) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- f) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- g) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori affidati;
- h) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 in materia di cessione del credito e del contratto;
- i) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP o dal Direttore dei Lavori;
- j) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- k) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 10;

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

6.2 Effetti della risoluzione. In caso di risoluzione del presente contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto.

6.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016. Si rappresenta che il presente contratto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente contratto. In tal caso, il presente contratto può essere

risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte della nuova Stazione Appaltante, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

Art. 7 – Modifiche, Sospensioni, Recesso e Cessione del Contratto – Cessione dei Crediti

- 7.1** Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 7.2** Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.
- 7.3** Eventuali sospensioni del presente contratto sono regolate dall'art. 121 del D. Lgs n. 36/2023.
- 7.4** La Stazione Appaltante recede dal presente contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011. È vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023.
- 7.5** L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del D. Lgs n. 36/2023. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.
- 7.6** L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.
- 7.7** In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 8 - Modalità di Stipula - Oneri ed obblighi a Carico dell'Appaltatore

- 8.1** Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 8.2** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
- 8.3** L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto.
- 8.4** L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.
- 8.5** L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) a eseguire le prestazioni del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nell'offerta economica;
 - b) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- c) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti di idoneità per l'esecuzione delle prestazioni affidate nonché dei requisiti morali di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023;
- d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- e) a comunicare al DEC, prima dell'inizio delle prestazioni, i dati identificativi del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, a predisporre un registro delle presenze giornaliero del medesimo personale e ad attenersi ad ogni altra disposizione in materia di personale e a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica e/o sostituzione del medesimo personale;
- f) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenute, in vigore del presente contratto, relativa ad ognuno dei soggetti di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023;

Art. 9 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

- 9.1** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: IT98U0103003404000001481667 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:
 - Alessandro Ornito, C.F. RNTLSN79L17C495W;
- 9.2** Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
- 9.3** L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, del D.Lgs. n. 36 del 2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 9.4** L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

- 10.1** Il responsabile del procedimento è il Dott. Umberto Ponticelli.

Art. 11 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –

Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 Protocollo di Legalità

11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda all'offerta dell'Appaltatore allegata alla nota prot. 9939 del 27 settembre 2024 e alla nota prot. 10782 del 21 ottobre 2024 che si intendono qui espressamente richiamate e sottoscritte, ancorché se non materialmente allegate al presente contratto.

11.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

- <https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>
- <https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>
- <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

11.3 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione ai sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

Art. 12 – Foro Competente

12.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 13 – Trattamento dei Dati Personali

13.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

13.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo.

13.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero,

esonерandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 14 - *Disposizioni Finali*

- 14.1** L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente contratto nel suo complesso.
- 14.2** Eventuali modifiche al presente contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.
- 14.3** Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto nell'istruttoria tecnica prevale quanto previsto nel presente contratto.
- 14.4** Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..
- 14.5** Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore